

“LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ED I SEGNALI DI ALLARME - L’ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA”

Venerdì 9 marzo 2018

Avv. Carmine Aloja– Consulente GRALE Spin Off Universitario Università della Campania Luigi Vanvitelli


“Il principio di collaborazione attiva del Dottore commercialista e la conoscenza del cliente – Gli indicatori di anomalia”



G.RA.L.E.

Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio

Collaborazione
passiva



```
graph LR; A[Collaborazione passiva] --> B[Piena conoscenza della clientela (adeguata verifica)  
Conservazione dei dati e tracciabilità delle operazioni]; C[Collaborazione attiva] --> D[Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)]
```

Piena conoscenza della clientela(adeguata
verifica)
Conservazione dei dati e tracciabilità delle
operazioni

Collaborazione
attiva

Segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio



Collaborazione attiva

E' il principio in base al quale i destinatari della normativa antiriciclaggio **collaborano attivamente** con le Autorità di Vigilanza per prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Art. 4 :

- ✓ Ricevere le segnalazioni;
- ✓ Emanare Istruzioni, circolari e Linee Guida

Art. 13 :

- ✓ Gli Ordini professionali promuovono l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge;
- ✓ Curano e verificano che gli iscritti abbiano una formazione adeguata ed aggiornata;
- ✓ Elaborano ed aggiornano procedure e metodologie per la valutazione del rischio



I Professionisti

Art. 13: sono tenuti a conseguire ed aggiornare la propria formazione in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo ed assicurarsi che i dipendenti e i collaboratori siano correttamente informati

Adeguate
verifica

Autovalutazione
del rischio

Registrazione e
conservazione
dei dati



Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio

Art. 16
quinquies



Le procedure di autovalutazione del rischio devono essere proporzionate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti designati

L'autovalutazione del rischio è svolta dagli Ordini professionali secondo schemi indicati dall'Agenzia



Gli obblighi di collaborazione nella normativa antiriciclaggio



Customer due diligence



Informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sullo scopo della prestazione, sul controllo del cliente e della operazione nel tempo


Ogni professionista ,
nella libertà di poter
scegliere e stabilire le
migliori soluzioni
procedurali compatibili
con il rischio, adotta un
Modello di
organizzazione



**La definizione di procedure
interne di natura organizzativa
porta necessariamente a
garantire omogeneità di
comportamenti e soprattutto
assicurare pronta ricostruibilità a
posteriori delle decisioni assunte**



Principio di proporzionalità: gestione dell'incarico professionale



Modello di organizzazione




Lo schema precedente porterebbe ad una conclusione molto semplice, all'apparenza anche efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa antiriciclaggio:

Segnalo ogni operazione

Non è questo
che la norma
vuole, non è
questo che
l'AIF vuole



La segnalazione
deve essere
qualitativamente
idonea ed adeguata



Conoscere il
cliente

Conoscenza del cliente



Conoscenza
della
prestazione

Adeguate
verifica

Individuazione
titolare
effettivo

Conoscenza
della
operazione

**Indicatori
di anomalia**

Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.



Attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

Conoscenza del cliente

Indicatori di anomalia

connessi al
cliente

relativi alla
costituzione e
alla
amministrazion
e di imprese,
società,
trust ed enti
analoghi

relativi alle
modalità di
pagamento
dell'operazione

relativi ad operazioni
contabili e
finanziarie

connessi
alle
modalità di
esecuzione
delle
prestazioni
Profession
ali:



Conoscenza del cliente



Indicatori di anomalia

7 gruppi
46 indicatori
specifici
(Istruzione AIF
2009/06

L'elencazione degli
indicatori di anomalia
non e' esaustiva

Controllo costante
nel corso della
prestazione
professionale

Indicatori di anomalia

Non possono prescindere dall'esatto inquadramento delle condotte, anche non direttamente di rilevanza penale, che insospettiscono, in relazione allo scopo da conseguire:

“finanziamento del terrorismo”: salvo quanto previsto dall'articolo 337 ter del codice penale, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, direttamente o indirettamente, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere, o di favorire il compimento, di uno o più misfatti con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei misfatti indicati.

Indicatori di anomalia

Non possono prescindere dall'esatto inquadramento delle condotte, anche non direttamente di rilevanza penale, che insospettiscono, in relazione allo scopo da conseguire:

“2. Ai soli fini della normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, salvo quanto previsto dagli articoli 199 e 199 bis del codice penale, possono costituire **riciclaggio**, se compiute intenzionalmente, le seguenti condotte:

- a) la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine criminosa dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzo di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono anche indirettamente da un misfatto o da una partecipazione a tale misfatto;

3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità di cui al comma 2 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Indicatori di anomalia



L'obiettivo è quello di “**omogeneizzare**”, per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei professionisti destinatari della disciplina.

Si vorrebbe **limitare la discrezionalità** circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al professionista.

Tutto ciò allo scopo di evitare :

- l'omissione di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento;
- la proliferazione di segnalazioni sovrabbondanti ed inutili.

Indicatori di anomalia

Nessun indicatore si
accende

- Non si può escludere che l'operazione sia sospetta

La semplice rilevazione
di uno o più indicatori

- Non è sufficiente ad inquadrare la operazione come sospetta

Indicatori di anomalia



NESSUN AUTOMATISMO TRA ANOMALIA E “SOSPETTO”

I professionisti si avvalgono degli indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.

In sostanza, **non vi è automatismo tra anomalia e sospetto**, e pertanto non tutte le operazioni che presentano anomalie si traducono necessariamente in operazioni sospette meritevoli di segnalazione e viceversa.

Indicatori di anomalia

Il sospetto è desunto da:

1. Aspetti oggettivi
dell'operazione:
CARATTERISTICHE
ENTITÀ
NATURA

2. Qualsiasi circostanza
conosciuta dal
professionista in
ragione delle
prestazioni effettuate

3. Aspetti soggettivi
dell'operazione:
CAPACITÀ ECONOMICA
ATTIVITÀ SVOLTA DAL
CLIENTE



Indicatori di anomalia

Il sospetto si delinea:



Esclusivamente sulla base di elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito dell'incarico conferito

Il professionista non deve svolgere alcuna attività investigativa

Indicatori di anomalia



LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La SOS si fonda su **una compiuta valutazione delle informazioni raccolte** nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

La segnalazione di una operazione sospetta non è subordinata all'evidenziazione delle indagini preliminari dell'operatore di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure alla esclusione in base ad un loro personale convincimento dell'estraneità della operazione ad una attività delittuosa, bensì ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio

(Cass. Civ. 2 Sez. 8699/2007)

Indicatori di anomalia



ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori presentano spesso **una valenza eccessivamente generica** senza denotare uno specifico rischio di riciclaggio. La maggior parte degli indicatori appare ricondursi piuttosto ad **un unico criterio** : quello della congruenza dell'operazione rispetto alla capacità che, in base alle informazioni note al professionista, il cliente ha di porre in essere la stessa operazione .

Indicatori di anomalia

ASPETTI CRITICI DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

Fra i presidi antiriciclaggio previsti dalla norma, spicca **l'obbligo della adeguata verifica della clientela**, che impone già di acquisire un'approfondita conoscenza del cliente.

In tale ambito, il professionista è tenuto infatti ad individuare il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, associato al tipo di cliente.

Pertanto l'eventuale anomalia potrebbe essere già riscontrata dal professionista nella fase di adeguata verifica, essendo oggetto di SOS esclusivamente eventuali ulteriori situazioni in cui il professionista rilevi un concreto e specifico sospetto che l'operazione sottenda finalità di riciclaggio.

Indicatori di anomalia

RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. Peraltro la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

Nessun indicatore si
accende

• Non si può escludere che
l'operazione sia sospetta

La semplice
rilevazione di uno o
più indicatori

• Non è sufficiente ad inquadrare la
operazione come sospetta

Indicatori di anomalia

SELF ASSESMENT

Il principio di autovalutazione” che tutti i soggetti designati dovranno svolgere, è orientato secondo i principi di proporzionalità ed adeguatezza della struttura.

Art. 16 sexies (Misure di mitigazione dei rischi)

Adeguate
verifica della
clientela

```
graph TD; A((SELF ASSESMENT)) --> B((Adeguate verifica della clientela)); B --> A;
```

Indicatori di anomalia

Il combinato disposto degli articoli 16 bis, quinquies, sexies, octies (self Assesment) contribuisce a rafforzare le sinergie tra i soggetti designati affinché collaborino in maniera attiva alla determinazione dei cd. “Indicatori di anomalia” necessari alla individuazione delle operazioni potenzialmente sospette

Alcune indicazioni.....

Alcune indicazioni.....

Una procedura interna agli studi professionali

La norma non detta una procedura uniforme per tutti i professionisti e, del resto, l'individuazione di una modalità standard di esecuzione dell'obbligo in oggetto risulterebbe tutt'altro che agevole. L'approccio basato sul rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici consentono di determinare. Attraverso tale approccio, è possibile effettuare una selezione a monte delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative, articolando in modo consequenziale i relativi adempimenti.

Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di **screening della clientela**, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nella norma.

Per questo motivo si rende necessaria l'adozione di una procedura tale da associare a ciascun cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.

La procedura che si va ad esporre consente di convertire i dati già in possesso del professionista (tipo di prestazione professionale, natura giuridica del cliente, ecc.) in termini di maggiore/minore grado di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Tutto questo senza dimenticare che l'obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va adeguato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

Alcune indicazioni.....

Gli step della procedura:

1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione) e si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischio.

Da questa prima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello Di rischio connesso al cliente;

2. si considerano gli elementi relativi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischio.

Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all'operazione;

3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 d.lgs. 231/2007.


Alcune indicazioni.....



I prossimi step:





Individuare una procedura per la gestione dell'incarico
Professionale (GRALE – Odcec)



Definire un sistema di **Customer due diligence** (GRALE – Odcec)



Attuare un sistema di **self assesment** che è la vera
novità della IV Direttiva (Odcec – AIF – GRALE)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Avv. Carmine Aloja– Consulente GRALE Spin
Off Universitario Università della Campania
Luigi Vanvitelli